

Relazione semestrale sul conflitto di interessi

(legge 20 luglio 2004, n. 215)

Giugno 2023

Relazione semestrale sul conflitto di interessi

(legge 20 luglio 2004, n. 215)

Giugno 2023

PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

COMPONENTI
Elisabetta Iossa
Saverio Valentino

SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

CAPO DI GABINETTO
Giovanni Calabrò

XXXVI Relazione al Parlamento

Sommario

Premessa	5
Capitolo 01 I titolari di cariche di Governo	6
Capitolo 02 Attività svolte in materia di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 215/2004	10
Capitolo 03 Attività svolte in materia di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 215/2004	16
Capitolo 04 Attività svolte in materia di incompatibilità post-carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 215/2004	18
Capitolo 05 Attività di natura consultiva	20
Capitolo 06 Segnalazioni pervenute e accertamenti d'ufficio	24
Capitolo 07 Conclusioni	28

Premessa

La presente Relazione, sottoposta al Parlamento ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215 recante *Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*, espone l'attività di controllo e di vigilanza svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel primo semestre del 2023, ai sensi della normativa di cui alla stessa legge n. 215/2004.

Come evidenziato nella precedente Relazione semestrale, le dimissioni del Governo presieduto dal Prof. Mario Draghi e l'insediamento del Governo presieduto dall'On. Giorgia Meloni hanno rilevato sotto il profilo delle attività volte a verificare il corretto adempimento agli obblighi sanciti

dalla legge n. 215/2004, in capo ai neo-titolari di carica di governo e ai relativi congiunti fino al secondo grado.

Con l'accettazione delle dimissioni del Governo Draghi, hanno anche avuto inizio le attività di controllo sul rispetto, da parte degli ex titolari di carica, dei divieti e dei vincoli stabiliti dall'art. 2, comma 4 della legge n. 215/2004 in materia di incompatibilità post-carica.

Nel semestre di riferimento, oltre alla vigilanza in senso stretto e allo svolgimento dell'attività consultiva, l'Autorità ha proseguito l'ordinaria attività di valutazione delle segnalazioni pervenute, aventi ad oggetto asserite situazioni di incompatibilità e/o di conflitti di interesse.

01

**I titolari
di cariche di Governo**

In data 21 ottobre 2022 il Presidente della Repubblica ha conferito l'incarico di formare il nuovo Governo all'On. Giorgia Meloni, che ha accettato e presentato la relativa lista dei Ministri.

Come riferito nella precedente Relazione, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del nuovo esecutivo¹ hanno assunto le rispettive cariche prestando il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 93 della Costituzione, in data 22 ottobre 2022.

In data 23 ottobre 2022 ha assunto le proprie funzioni il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, Dott. Alfredo Mantovano, il quale ha prestato il giuramento nel corso della prima riunione del Consiglio dei ministri².

Gli altri Sottosegretari di Stato³ hanno assunto le rispettive funzioni con la cerimonia di giuramento alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ai

sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenutasi il 2 novembre 2022.

È stato inoltre attribuito il titolo di Vicepresidente del Consiglio dei ministri al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale On. Antonio Tajani e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti⁴ Sen. Matteo Salvini⁵, nonché il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale On. Edmondo Cirielli⁶, al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia Sen. Francesco Paolo Sisto⁷, al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze On. Maurizio Leo⁸, al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* Dott. Valentino Valentini⁹, al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica On. Vannia Gava¹⁰, al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri sono stati nominati con decreti del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicati nella G.U. Serie Generale n. 250 del 25 ottobre 2022.

2. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 250 del 25 ottobre 2022.

3. I Sottosegretari di Stato sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 263 del 10 novembre 2022.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato così ridenominato con l'art. 1 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, con il quale sono state altresì introdotte nuove denominazioni per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero dell'istruzione e del merito. L'adeguamento della denominazione dei rispettivi ministri è stato disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 269 del 17 novembre 2022.

5. I titoli di Vicepresidente del Consiglio dei ministri all'On. Antonio Tajani e al Sen. Matteo Salvini sono stati conferiti con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 250 del 25 ottobre 2022.

6. Il titolo di Vice Ministro all'On. Edmondo Cirielli è stato conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 301 del 27 dicembre 2022.

7. Il titolo di Vice Ministro al Sen. Francesco Paolo Sisto è stato conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 301 del 27 dicembre 2022.

8. Il titolo di Vice Ministro all'On. Maurizio Leo è stato conferito con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 268 del 16 novembre 2022.

9. Il titolo di Vice Ministro al Dott. Valentino Valentini è stato conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2023.

10. Il titolo di Vice Ministro all'On. Vannia Gava è stato conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2023.

infrastrutture e dei trasporti, On. Galeazzo Bignami¹¹, al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, On. Edoardo Rixi¹² e al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali On. Maria Teresa Bellucci¹³. In questo primo semestre 2023 non hanno subito modifiche le nomine iniziali, con l'unica eccezione dell'On. Augusta Montaruli, Sottosegretario di Stato per l'Università e la Ricerca, che ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di governo il 18 febbraio 2023¹⁴. Quanto ai Commissari straordinari del Governo nominati ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 – i quali sono ricompresi, dall'art. 1, comma 2 della legge n. 215/2004, nel novero dei titolari di cariche di governo soggetti alla disciplina in materia di conflitto di interessi – alla chiusura della presente relazione risultano essere in carica i seguenti: Commissario straordinario del

Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Dott.ssa Maria Grazia Nicolò¹⁵; Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Sen. Guido Castelli¹⁶; Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024, Dott. Mauro Mazza¹⁷; Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, dott.ssa Maria Luisa Pellizzari¹⁸. Pertanto, a seguito delle recenti nomine, il quadro complessivo dei titolari di cariche di governo rilevanti ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 215 è, alla data di chiusura della presente Relazione, quello sintetizzato nella seguente tabella

11. Il titolo di Vice Ministro all'On. Galeazzo Bignami è stato conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2023.

12. Il titolo di Vice Ministro all'On. Edoardo Rixi è stato conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2023.

13. Il titolo di Vice Ministro all'On. Maria Teresa Bellucci è stato conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2023.

14. Le dimissioni rassegnate dall'On. Augusta Montaruli sono state accettate con decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 70 del 23 marzo 2023.

15. Nominata Commissario straordinario del Governo, per un anno a decorrere dal 23 giugno 2022, con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2022. L'incarico è stato prorogato di un anno, a decorrere dal 23 giugno 2023, con D.P.R. del 16 giugno 2023.

16. Nominato con D.P.R. del 13 gennaio 2023.

17. Nominato con D.P.R. del 19 giugno 2023.

18. Nominata con D.P.R. del 28 giugno 2023.

GOVERNO MELONI AL 30/06/2023

Titolari di cariche di governo (tot.)	68
<i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	1
<i>Vice Presidenti del Consiglio dei ministri</i>	(2) ¹⁹
<i>Ministri</i>	24
<i>Vice Ministri</i>	8
<i>Sottosegretari di Stato</i>	31
<i>Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'art. 11, legge n. 400/1988</i>	4

19. Già computati come Ministri.

02

**Attività svolte in materia
di incompatibilità ai sensi
dell'articolo 2, comma 1,
della legge n. 215/2004**

L'art. 5, comma 1 della legge n. 215/2004 prescrive che entro 30 giorni dall'assunzione della carica il titolare dichiara all'Autorità *“le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica”*.

Il comma 2 della stessa disposizione prevede che entro *“i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1”* il titolare trasmetta i dati relativi alle proprie attività patrimoniali. Tale ultimo obbligo è esteso, ai sensi del comma 6, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado. Per quanto riguarda i componenti dell'esecutivo si ritiene, stante il riferimento al concetto di *“assunzione della carica”*, che il momento dal quale decorrono i termini di cui all'art. 5 della legge coincida con il giuramento. Il Presidente del Consiglio dei ministri

e i Ministri assumono infatti le rispettive cariche con il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 93 della Costituzione, mentre i Sottosegretari di Stato assumono la carica con il giuramento prestato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400²⁰. Alla data di chiusura della presente Relazione sono state esaminate tutte le dichiarazioni relative alle situazioni di incompatibilità presentate dai membri del Governo Meloni. Questi ultimi, inoltre, hanno trasmesso all'Autorità le dichiarazioni sulle rispettive situazioni patrimoniali nei termini di legge. Di seguito si riportano gli esiti delle verifiche svolte dall'Autorità, anche sulla base delle dichiarazioni pervenute.

1.

Amministratori locali e regionali

L'art. 2, comma 1, lettera a) della legge n. 215/2004 ha introdotto l'incompatibilità tra le cariche di governo di cui all'art. 1, comma 2 e cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, oltre che di amministratore di enti locali.

Sulla base di tale disposizione, con riguardo alla carica

di Consigliere nella Regione Lombardia assunta dal Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, l'Autorità ha preso atto della comunicata volontà di rassegnare le dimissioni da tale incarico, ritenendo di deliberare l'archiviazione della relativa posizione²¹.

20. Quanto, invece, ai Commissari straordinari del Governo ex art. 11 della legge n. 400/1988, per i quali non è prevista la prestazione del giuramento, si ritiene che l'assunzione della carica sia diretta conseguenza del primo atto di effettivo esercizio delle funzioni: in tal senso si veda la VIII Relazione al Parlamento, dicembre 2008, pag. 26.

21. L'interessato è stato dichiarato formalmente decaduto il 22 maggio 2023 dal Consiglio regionale della Lombardia.

2.

Liberi professionisti e lavoratori autonomi

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge n. 215/2004, l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo da parte dei titolari di cariche di governo non è oggetto di divieto assoluto, ma solo ove tali attività vertano su "*materie connesse con la carica di governo*". Peraltro, con riferimento all'esercizio della professione di avvocato, è la stessa legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, a prevedere, all'art. 20, comma 1, la sospensione dall'esercizio professionale per l'iscritto all'Albo che assuma la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di Vice Ministro e di Sottosegretario di Stato²². In applicazione di tale norma, gli Ordini di appartenenza generalmente dispongono la sospensione nei confronti dei soggetti interessati.

Il Sottosegretario di Stato presso il Ministero per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti, pur risultando ancora iscritta all'Albo degli avvocati di Milano, ha

tuttavia dichiarato di aver sospeso l'esercizio della professione dal 2 novembre 2023, data di assunzione della nomina governativa.

Come evidenziato nella precedente relazione, altri titolari di carica di governo iscritti ai rispettivi Ordini professionali hanno dichiarato di aver sospeso o di non esercitare le relative professioni²³. Altri ancora hanno dichiarato di aver risolto rapporti di consulenza e collaborazione con attività commerciali.

Quanto all'esercizio dell'attività di giornalista svolta dal Sottosegretario di Stato per la Cultura Vittorio Sgarbi, l'Autorità ha rilevato che l'attività giornalistica svolta successivamente all'assunzione della carica di Sottosegretario di Stato risulta essere stata esercitata in materie direttamente connesse con la carica di governo solo occasionalmente e in misura marginale, non valendo pertanto a integrare la fattispecie di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d), l. n. 215/2004.

22. La norma citata prevede la sospensione dall'esercizio della professione anche nel caso in cui l'iscritto assuma la carica di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati, di presidente di una giunta regionale o di una delle province autonome, di membro della Corte Costituzionale o del Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero la carica di presidente di una provincia con più di un milione di abitanti o di sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti.

23. Dichiarazioni in tal senso sono state rilasciate dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, dai Ministri Adolfo Urso, Matteo Salvini, Gennaro Sangiuliano, Eugenia Maria Roccella e Sebastiano Musumeci, dal Vice Ministro Maurizio Leo, nonché dai Sottosegretari di Stato Alfredo Mantovano, Alberto Barachini, Isabella Rauti, Alessandro Morelli e Fausta Bergamotto.

3.

Titolari di cariche societarie e di imprese individuali

I titolari di carica di governo detentori di posizioni riconducibili alla previsione dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 215/2004 (cariche, uffici o altre funzioni comunque denominate, ovvero compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale) hanno rimosso le rispettive incompatibilità mediante dimissioni dalla carica societaria²⁴.

Nei casi in cui la cessazione dalla carica non emergesse ancora dalle risultanze del Registro delle Imprese, gli interessati hanno provveduto a depositare l'accettazione, ovvero una presa d'atto delle dimissioni, rilasciata dai competenti organi societari.

Nelle ipotesi in cui le dimissioni non comportino la cessazione automatica dalla carica, l'Autorità verifica che siano intervenuti i necessari adempimenti successivi. Nel caso, ad esempio, in cui il titolare di carica di governo risulti rivestire la carica di amministratore unico di una

società commerciale, l'Autorità verifica che l'effettiva rimozione della posizione incompatibile si perfezioni mediante la nomina del nuovo organo amministrativo²⁵. In altre fattispecie, la risoluzione della causa di incompatibilità rappresentata dalla carica societaria richiede una modifica degli accordi tra i soci. Tale è il caso del titolare di carica di governo che risulti ricoprire la carica di socio accomandatario o, comunque, la carica di socio amministratore in una società di persone²⁶. Allorché il titolare di carica di governo sia anche titolare di un'impresa individuale l'art. 2, comma 2 della legge n. 215/2004 prescrive la nomina di *“uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile”*²⁷. Nel caso del Sottosegretario di Stato al Ministero della salute, Marcello Gemmato, socio della società Therapia S.r.l., l'interessato ha dichiarato di non rivestire alcun ruolo gestorio nell'ambito della suddetta società.

24. Hanno provveduto in tal senso il Ministro Guido Crosetto, nonché i Sottosegretari di Stato Giorgio Silli, Claudio Barbaro, Massimo Bitonci e Andrea Delmastro Delle Vedove. Per quanto riguarda il Ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè, l'interessata ha rimosso le cause di incompatibilità conseguenti alle cariche di amministratore unico di Visibilia Concessionaria S.r.l. e di amministratore unico di Immobiliare Dani S.r.l.. L'interessata ha inoltre provveduto a risolvere l'ulteriore posizione di componente del consiglio di amministrazione di Villegiardini RE S.r.l.. Nello stesso senso aveva altresì provveduto il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte, dott. Ricardo Franco Levi, allo stato sostituito, dopo l'accettazione delle sue dimissioni, dal dott. Mauro Mazza.

25. In tal senso si vedano le posizioni dei Sottosegretari di Stato Alessio Butti e Massimo Bitonci, i quali si sono dimessi dalla carica di amministratore unico di società di capitali e sono stati contestualmente sostituiti con la nomina di nuovi amministratori. In senso conforme si veda anche la posizione del Ministro Guido Crosetto che, con riferimento a una società di capitali nella quale ricopriva la carica di amministratore unico, ha dichiarato che la stessa è stata posta in liquidazione e che, conseguentemente, l'amministratore unico è stato sostituito con la figura del liquidatore. Tali circostanze sono confermate dalle risultanze del Registro delle Imprese.

26. Il Ministro Roberto Calderoli, socio accomandatario in una s.a.s., ha risolto la propria posizione mediante modifica dei patti sociali, in forza della quale il Ministro ha dismesso la qualifica di socio accomandatario, contestualmente assunta da altro partecipante alla compagine sociale. Vale rammentare, a tale proposito, che la legge in materia di conflitto di interessi attualmente vigente stabilisce l'incompatibilità della carica di governo con cariche e funzioni gestorie in società commerciali e in entità esercenti attività di rilievo imprenditoriale, ma non pone alcun limite né divieto rispetto alla proprietà di imprese o alla titolarità di quote societarie. Il Ministro Marina Elvira Calderone ha risolto l'incompatibilità derivante da una posizione di socio accomandatario mediante lo scioglimento e la cancellazione della società. Analoga iniziativa è stata adottata dal Sottosegretario di Stato Luigi D'Eramo.

27. In tal senso ha provveduto il Ministro Sebastiano Musumeci rispetto ad un'impresa individuale della quale lo stesso è titolare.

4.

Cariche in fondazioni, associazioni e altri enti di diritto privato

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 215/2004, le cariche in fondazioni, associazioni e altri enti di diritto privato possono presentare criticità nel caso in cui l'ente eserciti attività di rilievo imprenditoriale.

Più precisamente, la fattispecie di cui trattasi può ritenersi integrata nei casi in cui l'attività economica esercitata non abbia carattere marginale rispetto alle *“attività direttamente rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente [...] adottandosi quale parametro principale, ai fini di tale valutazione, il peso dei ricavi da attività economica in rapporto con le altre fonti di finanziamento (quote associative, contributi pubblici e privati, ecc.)”*²⁸.

Si è già dato atto, nella precedente Relazione semestrale, delle numerose cariche dismesse da alcuni componenti del Governo Meloni²⁹.

Con riguardo al semestre in esame e con specifico riferimento alla posizione ricoperta nella Fondazione Cavallini Sgarbi dal Sottosegretario Vittorio Sgarbi, l'Autorità ha preso atto di quanto dichiarato dall'interessato in ordine al carattere soltanto saltuario e residuale delle attività di rilievo imprenditoriale esercitate dall'ente, riservandosi comunque di vigilare sulle attività che saranno svolte in futuro dalla Fondazione, al fine di verificare la persistenza delle predette condizioni.

Quanto a Rinascimento Associazione Culturale, l'Autorità, sulla base della riferita situazione di inattività del sodalizio, ha ritenuto di escludere che la carica di Presidente ricoperta nello stesso dal Sottosegretario Sgarbi presenti profili di criticità con riferimento alle disposizioni contenute nella l. n. 215/2004.

28. Cfr. XXXII Relazione al Parlamento, giugno 2021, pagg. 15s. e XXIX Relazione al Parlamento, dicembre 2019, pagg. 16s..

29. Si tratta del Ministro Francesco Lollobrigida, del Vice Ministro Edmondo Cirielli, nonché dei Sottosegretari di Stato Andrea Delmastro Delle Vedove e Claudio Barbaro.

03

**Attività svolte in materia
di conflitto di interessi
per incidenza patrimoniale
ai sensi dell'articolo 3
della legge n. 215/2004**

Nel corso del primo semestre 2023 l'Autorità ha condotto le ordinarie attività di vigilanza sulla *compliance* alla disciplina di cui all'art. 3 della legge n. 215/2004, in materia di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale, attraverso il costante aggiornamento delle informazioni sulla situazione patrimoniale dei soggetti rilevanti. Contestualmente ha svolto il monitoraggio delle attività poste in essere dai titolari di carica di governo, secondo quanto previsto dalla legge in materia di conflitto di interessi.

Le informazioni relative agli assetti patrimoniali dei titolari di cariche di governo e dei relativi congiunti (coniuge e parenti entro il secondo grado) rappresentano la fonte di informazione principale e sono in gran parte ricavate dalle dichiarazioni che tutti gli interessati devono obbligatoriamente rendere all'Autorità.

In questo senso, occorre rilevare che, mentre tutti i titolari di carica di governo hanno fatto pervenire le dichiarazioni sulle attività patrimoniali, lo stesso non

può dirsi per quanto riguarda i congiunti.

In particolare, il numero complessivo dei congiunti rilevanti, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. n. 215/2004, ammonta, secondo quanto dichiarato dai titolari di carica compilando i Prospetti D dei Formulari SI, a 255. Delle 255 dichiarazioni sulle attività patrimoniali dei congiunti astrattamente dovute, ne sono pervenute 153, con una percentuale di adempienti pari a circa il 60%.

Tali informazioni sono rilevanti ai fini della individuazione di eventuali situazioni di conflitto di interessi. Il fatto che non vengano fornite dagli interessati rappresenta un aggravio delle attività di vigilanza e di verifica dell'Autorità, che la costringe ad acquisire *aliunde* le informazioni necessarie, sempre che le stesse siano disponibili.

In ogni caso, le attività di vigilanza così condotte non hanno evidenziato criticità né situazioni tali da richiedere interventi dell'Autorità.

04

**Attività svolte in materia
di incompatibilità post-carica
ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
della legge n. 215/2004**

L'art. 2, comma 4, seconda parte, della legge n. 215/2004, estende ai dodici mesi successivi alla cessazione dalla carica di governo le incompatibilità di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, *“nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”*.

Secondo una consolidata prassi, l'Autorità invia a tutti i componenti del precedente Governo non entrati a far parte del nuovo esecutivo una comunicazione, nella quale sono riassunti i principali divieti derivanti dalla suindicata disposizione, contestualmente dando inizio alle attività di vigilanza sul rispetto di tali vincoli. Si evidenzia, peraltro, che l'Autorità è sempre disponibile a fornire, su richiesta degli interessati, il proprio orientamento alla luce dei precedenti

sia con riguardo all'applicazione delle norme sull'incompatibilità post-carica sia in merito a quelle applicabili durante l'intero periodo del mandato governativo, fornendo pareri motivati, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Delibera AGCM n. 13779 del 16 novembre 2004, recante *Regolamento sul conflitto di interessi* (come da ultimo modificata con Delibera n. 26042 del 18 maggio 2016).

I pareri resi, fatte salve eventuali esigenze motivate di riservatezza, vengono pubblicati sul Bollettino dell'Autorità e sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorità.

Grazie anche all'efficace svolgimento di questa attività consultiva, nel primo semestre 2023 non sono emerse situazioni di particolare contrasto con la disciplina in materia di incompatibilità.

05

**Attività
di natura consultiva**

In data 13 marzo 2023 è pervenuta una richiesta di parere da parte dell'ex Ministro dell'istruzione del Governo Draghi Patrizio Bianchi, in merito all'eventuale assunzione

dell'incarico di “portavoce della Rete delle Cattedre Unesco e Unitwin italiane” (di seguito, anche ReCUI).

FOCUS Rete delle Cattedre Unesco e Unitwin italiane (ReCUI)

art. 2, comma 4, della legge n. 215/2004

L'Autorità ha ritenuto che la ReCUI sia giuridicamente qualificabile come un ente di diritto pubblico, considerato che tale Rete risponde a esigenze di interesse generale (la tutela del patrimonio Unesco, a cui appartiene l'Italia come Stato membro), avente carattere non industriale o commerciale e che, sotto il profilo del finanziamento, le sue attività sono svolte con risorse umane e strumentali dalle Università facenti parte delle Cattedre Unesco che ne compongono l'assemblea plenaria, quest'ultima, peraltro, costituita esclusivamente da membri designati dalle Università aderenti al progetto, per le quali l'adesione alla ReCUI rappresenta un interesse generale.

Con riferimento a tale richiesta di parere, l'Autorità ha inizialmente rilevato che la legge sul conflitto di interessi disciplina il regime post-carica (art. 2, comma 4, secondo periodo, della legge n. 215/2004), con il fine specifico di scongiurare il rischio che dall'esclusiva cura degli interessi pubblici l'attività di governo possa essere deviata (articolo 1 della legge n. 215/2004), preconstituendo così un beneficio futuro al titolare interessato, consistente nell'attribuzione di incarichi successivi alla cessazione della carica di governo (c.d. *pantouflage* o *revolving doors*). La norma di riferimento (art. 2, comma 4, secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215), infatti, prevede che, alla scadenza del mandato, per i titolari di cariche governative l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, perduri per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro e di attività professionali operanti prevalentemente in materie connesse con la carica ricoperta.

Con riguardo alle fattispecie definite dal legislatore, l'Autorità ha, pertanto, valutato se la ReCUI potesse essere ricondotta alla nozione di ente di diritto pubblico cui l'incarico di portavoce si riferisce, potendosi

escludere *tout-court* che la ReCUI costituisca una “società avente fine di lucro”.

Alla luce degli approfondimenti svolti, l'Autorità è giunta alla conclusione che la ReCUI rientri nella nozione di “enti di diritto pubblico” rilevanti ai fini dell'art. 2, comma 4, della legge n. 215/2004.

Ciò premesso, in base al consolidato orientamento dell'Autorità, il requisito della connessione e della prevalenza deve ricorrere non solo con riferimento alle società, ma anche agli enti di diritto pubblico. Conformemente a tale orientamento, l'Autorità, pertanto, ha valutato che l'assunzione del ruolo di portavoce della ReCUI da parte dell'ex Ministro Bianchi non presentasse carattere di connessione con il ruolo da lui precedentemente svolto in qualità di Ministro dell'istruzione del Governo Draghi, in quanto la Rete in questione è costituita esclusivamente dalle Cattedre Unesco e Unitwin delle Università italiane ad essa aderenti e non coinvolge le istituzioni scolastiche (scuole di primo e secondo grado) per le quali era competente il dicastero dell'interessato.

Sulla base di tali parametri di valutazione, tenendo in particolare conto delle attribuzioni assegnate al Ministro dell'istruzione, l'Autorità ha ritenuto di escludere la

sussistenza di impedimenti all'assunzione della carica di cui alla richiesta di parere.

Nel corso del semestre è inoltre pervenuta una richiesta di parere da parte dell'ex Sottosegretario al Ministero dell'interno Sen. Dott. Ivan Scalfarotto, in merito a un'eventuale collaborazione occasionale con l'organo di stampa *online* Huffington Post, per la redazione di "saltuari articoli."

In proposito, l'Autorità, pur rilevando che la testata

Huffington Post è riconducibile a una società avente fine di lucro (Gruppo GEDI), dall'esame delle deleghe attribuite all'ex Sottosegretario Scalfarotto ha ritenuto che non apparissero emergere profili di connessione fra il suo precedente incarico governativo e l'ambito di operatività generalistico della suddetta testata, tenuto anche conto che gli articoli in via di pubblicazione, in base a quanto dichiarato dall'interessato, non verteranno sulle materie oggetto della precedente delega governativa.

006

**Segnalazioni
pervenute
e accertamenti d'ufficio**

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha esaminato una segnalazione presentata nel mese di maggio 2023 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei confronti del Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. All'esito delle valutazioni svolte, l'Autorità ha ritenuto che le seguenti cariche, ricoperte dall'interessato:

- a) Presidente del Consiglio di Amministrazione del Museo di Arte Moderna e contemporanea di Trento e Rovereto – MART,
- b) Presidente del Consiglio di Amministrazione del Museo Alto Garda di Riva del Garda – MAG,
- c) Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Canova ONLUS,
- d) Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ferrara Arte,

in quanto cariche in enti culturali, siano riconducibili all'ambito di applicabilità della deroga di cui all'art. 1, comma 2, della legge 13 febbraio 1953, n. 60, richiamato dalla norma di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 20 luglio 2004, n. 215.

Con riferimento a tali posizioni, l'Autorità ha, pertanto, disposto che, allo stato, non sussista alcuna situazione di incompatibilità con la carica di governo ricoperta dal Sottosegretario Sgarbi.

Nel mese di aprile 2023 è stata presentata una segnalazione, da parte dell'On. Angelo Bonelli, del Gruppo parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra, circa la nomina quale amministratore delegato della Società Leonardo S.p.A. del Prof. Roberto Cingolani, ex Ministro della transizione ecologica del Governo Draghi³⁰, prospettando una presunta incompatibilità post-carica dell'interessato, ex art. 2, comma 4, secondo periodo, della legge n. 215/2004, nonché ex articolo 6, della legge

15 febbraio 1953, n. 60³¹.

Per quanto concerne l'assunzione della qualifica di amministratore delegato della Società Leonardo S.p.A., l'Autorità ha escluso che tale società, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, secondo periodo, della legge n. 215/2004, operi prevalentemente in settori connessi con la carica di governo precedentemente ricoperta dall'interessato³².

Con riferimento, poi, alla partecipazione dell'ex Ministro dell'ambiente Cingolani alla Cabina di regia per l'attuazione del PNRR, l'Autorità ha evidenziato che la partecipazione ad organi collegiali è stata ritenuta rilevante solo ai fini dell'eventuale integrazione della fattispecie di conflitto di interessi per incidenza patrimoniale ex art. 3, l. n. 215/2004, non, invece, con riferimento a possibili situazioni di incompatibilità. Infine, relativamente all'asserita applicazione, alla fattispecie in esame, dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, l'Autorità ha rilevato che tale legge, come si evince dal suo stesso titolo, è esplicitamente riferita a coloro che, in qualità di parlamentari o ex parlamentari, rivestano la titolarità di cariche di governo, tant'è che la vigilanza sull'applicazione della norma, prevista dall'art. 8 della legge del 1953, stabilisce che *“Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto”* dalle relative norme.

Pertanto, l'Autorità ha escluso non solo che la suddetta norma sia applicabile all'ex Ministro Cingolani, poiché lo stesso non è e non è mai stato un parlamentare, ma

30. Il Prof. Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica del passato Governo Draghi con D.P.R. del 2 marzo 2021.

31. L. 15/02/1953, n. 60 *“Incompatibilità parlamentari”*, pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1953, n. 51. L'art. 6 della legge, in particolare, prevede che *“Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui all'art. 2 negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli artt. 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative”*.

32. Leonardo S.p.A. ha per *“attività prevalente”* l'esercizio, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni, di attività manifatturiere e riparazione nei comparti aerospaziali civili e militari, elettronico per la difesa, controllo del traffico aereo, trasporti, energia, meccanico ed elettronico in genere. Fonte: Banca dati Telemaco.

che, in ogni caso, essa sia di competenza dell’Autorità. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha pertanto disposto l’archiviazione della segnalazione. La nomina del Prof. Cingolani è stata oggetto di un’analoga segnalazione, pervenuta nel corso del mese di maggio 2023, da parte della Fondazione Finanzaetica³³, nella quale si prospettava una presunta incompatibilità post-carica dell’interessato, ex art. 2, comma 4, secondo periodo, della legge n. 215/2004. Anche in questo caso, l’Autorità ha ritenuto che non sussistessero condizioni ostative per l’assunzione dell’incarico di amministratore delegato della società. In particolare, l’Autorità ha ribadito quanto già precedentemente rappresentato in merito all’attività svolta dalla società Leonardo e al fatto che la stessa non operi prevalentemente in settori connessi con la carica di governo già ricoperta dal Prof. Cingolani.

Sulla base di tali premesse, l’Autorità ha provveduto ad archiviare le segnalazioni.

In base ad accertamenti effettuati d’ufficio dall’Autorità, è, inoltre, emerso che il Prof. Cingolani aveva assunto la carica di componente del Consiglio di Amministrazione nella società Industrie De Nora S.p.A.³⁴.

A seguito di una richiesta di chiarimenti dell’Autorità, il Prof. Cingolani ha comunicato all’Autorità di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del C.d.A. della società.

L’Autorità, nel prendere atto delle dimissioni, ha deliberato di archiviare il caso, richiedendo comunque all’interessato la trasmissione della documentazione relativa alla cessazione dalla carica, comprensiva dell’accoglimento delle dimissioni da parte dei competenti organi societari.

33. La Fondazione Finanzaetica ETS è un ente del terzo settore, oltre che azionista della società per azioni “Leonardo”. In quanto azionista di “Leonardo”, come di altre società quotate, “la Fondazione svolge attività di engagement con il management e con i vertici di tali aziende per proporre riflessioni e cambiamenti nella loro gestione in direzione di una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, nonché di correttezza e trasparenza nell’agire della governance”.

34. Da informazioni pubblicate sul sito web della società, risulta che il Prof. Cingolani aveva assunto la carica di “Consigliere di Amministrazione non-esecutivo indipendente e membro del Comitato Strategie”.

07

Conclusioni

Nel primo semestre del 2023 sono stati completati tutti gli adempimenti di legge riguardanti i titolari di cariche del Governo Meloni con riferimento sia alle dichiarazioni delle situazioni di incompatibilità sia a quelle inerenti le attività patrimoniali.

Le notizie relative agli assetti patrimoniali dei titolari di cariche di governo e dei relativi congiunti, ricavabili dalle dichiarazioni che tutti gli interessati devono obbligatoriamente rendere all'Autorità, rappresentano la fonte di informazione principale che consente all'Autorità di svolgere la sua attività di verifica e controllo ai fini dell'accertamento della sussistenza di

possibili situazioni di conflitto di interessi.

Per questo motivo l'Autorità, anche nelle precedenti Relazioni, ha più volte rimarcato come tale obbligo, puntualmente adempiuto dai titolari di carica di governo, sia invece spesso disatteso da parte dei congiunti, in assenza di alcuna disciplina sanzionatoria. Peraltro l'Autorità, nell'esercizio delle sue competenze, ha più volte sollecitato la necessità di opportune modifiche all'attuale disciplina normativa, evidenziando nelle diverse relazioni semestrali al Parlamento le problematiche di maggior rilievo emerse nella fase di applicazione della legge.

Progetto grafico
www.humancreative.it

Stampa e allestimento
Fotolito Moggio srl

Originale in formato digitale.

